

STATUTO

ETNA EVOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA EMILIA 5

Numero REA: CT - 411599

Codice fiscale: 05587790873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 10594 di Raccolta
STATUTO
della Società **"ETNA EVOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA"**
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa, con la denominazione "ETNA EVOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA".

ART. 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Giarre (CT).
Con delibera dell'Organo amministrativo, potrà essere spostata la sede della società nell'ambito dello stesso Comune, nonché potranno essere istituiti e soppressi sedi secondarie, uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, agenzie, succursali e filiali in tutto il territorio nazionale ed estero.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione, essa è impegnata.

La cooperativa ha, altresì, per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici, regioni, Enti locali, con Enti morali, con i privati e con l'Unione Europea.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico.

ART. 5 - OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa degli stessi e dei servizi da loro apportati, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi.

La Cooperativa ha per scopo anche l'assunzione, sia da privati che da enti pubblici, di lavori, opere, servizi e forniture, da affidare, per la relativa esecuzione ai propri soci lavoratori.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, essa ha come oggetto sociale la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, a favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie, persone in genere e persone in stato di disagio. Solo a titolo esemplificativo, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, la Cooperativa potrà svolgere i seguenti servizi e attività:

- servizi di assistenza domiciliare;
 - servizi di assistenza presso ospedali, case di cura, casa-famiglia e case di riposo;
 - attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico-specialistica;
 - servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio-sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);
 - organizzazione di attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
 - gestione di strutture CTA, RSA, e Centri terapeutici assistiti per disabili fisici, psichici e sensoriali;
 - servizi di trasporto e servizi di trasporto scolastico;
 - assistenza specialistica di base, assistenza igienico personale e trasporto alunni;
 - servizi di pre-post scuola;
 - realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;
 - promozione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;
 - promozione e gestione di sportelli di orientamento;
 - servizi di telesoccorso e teleassistenza;
 - servizio civile nazionale e regionale;
 - gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole materne, scuole di istruzione, scuole di ogni genere e grado, pubbliche, paritarie, private;
 - attività di formazione professionale e, tra le altre, attività di formazione nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, riqualificazione e riconversione professionale, formazione continua e permanente;
 - gestire e/o istituire attività educative e scolastiche di orientamento, istruzione, formazione professionale di ogni genere e tipo, attività educative in genere formali e non formali, nonché prestare la propria opera professionale-lavorativa a servizio di soggetti disabili quale assistente all'autonomia ed alla comunicazione sia direttamente che fornendo le proprie unità lavorative a servizio di altre strutture sociali e societarie; orientamento, specializzazione e aggiornamento professionale.
- Inoltre potrà svolgere attività diverse - agricole, zootecniche, industriali, commerciali o di servizi fra cui, solo a titolo esemplificativo:
- affitto, acquisto e conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi;
 - organizzazione e gestione di aziende agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche;

- organizzazione e gestione di attività di produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti acquistati o ottenuti dalla coltivazione del fondo, dei boschi o dall'allevamento di animali;
- gestione d'allevamenti di equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione di razze locali minacciate d'estinzione nonché allevamento di selvaggina anche a scopo venatorio;
- esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;
- produzione e commercializzazione di articoli di artigianato, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
- lavori di pulizie e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, sia per privati che per enti pubblici;
- promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristiche, turismo sociale,
- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
- commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori ed abbigliamento ed altri manufatti tessili, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc.;
- cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.) e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
- gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);
- attività di gestione, valorizzazione e difesa del territorio e del patrimonio rurale, forestale e paesaggistico mediante l'esecuzione di lavori e servizi quali la cura della viabilità agro-silvo-pastorale e della relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, la gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua e d'invasi artificiali;
- gestione di impianti per la produzione di compost proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde e dei boschi;
- attività di disinfezione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private;
- costruzione e manutenzione di edifici civili ed industriali, lavori di movimento terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri; opere speciali in cemento armato; lavori di tinteggiatura, impianti tecnologici, finiture di opere generali di natura edile e di natura tecnica; opere strutturali speciali, apparecchiature strutturali speciali, barriere e protezioni stradali; impianti di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti;
- costruzione e manutenzione (comprese pavimentazioni, segnaletica e sicurezza) di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari; costruzione e manutenzione di dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, opere ed impianti di irrigazione e di evacuazione, impianti elettromeccanici trasportatori;
- opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e protezione ambientale;
- costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di: impianti per la produzione di energia elettrica; materiali, impianti ed apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche; linee

telefoniche ed impianti di telefonia; impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; impianti per la trazione elettrica; sistemi atti alla produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica; sistemi atti allo sfruttamento dell'energia solare; sistemi nel campo dell'informatica e loro gestione;

- costruzione e manutenzione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;
- lavori di restauro monumentale ed artistico, lavori di restauro di superfici decorate e di beni mobili di interesse storico ed artistico, scavi archeologici;
- impianti termici di ventilazione e di condizionamento, impianti igienico-idrosanitari, cucine lavanderie, del gas e loro manutenzione;
- installazione, gestione e manutenzione di impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, impianti pneumatici, di sicurezza, semaforici;
- fornitura in opera di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, lapidee e vetrose, isolamenti termici, acustici, antincendio;
- lavori di impermeabilizzazione, di impianti di sollevamento, di potabilizzazione e depurazione delle acque;
- impianti per centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, per la produzione di energia da fonti alternative; impianti esterni di illuminazione;
- carpenteria metallica, rilevamenti topografici, esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali;
- servizi di manodopera in generale e lavori di pittura;
- gestione di strutture turistiche ricettive, quali ad esempio agriturismo, case vacanza, alberghi e campeggi, anche al fine di favorire il turismo sociale e scolastico, e di pubblici esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti;
- servizi di ristorazione collettiva e gestione di spacci alimentari; distribuzione di alimenti e bevande sia in Italia che all'estero;
- servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere;
- attività di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche mediante iniziative editoriali, promozione di ricerche, organizzazione e promozione di convegni;
- organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, (quali, tra le altre, corsi di cucina, pittura, teatro, espressione corporea, informatica, laboratorio e attività manuali in genere), di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo anche finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza dei territori;
- organizzazione e promozione di corsi, attività e/o gare sportive;
- organizzare e gestire in proprio laboratori e tabaccherie;
- gestire direttamente e/o con appalti canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;
- gestire centri di assistenza contabile per privati, associazioni ed enti, nonché centri di consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali presso enti locali e territoriali;
- progettare e gestire attività volte alla prevenzione o alla lotta alle dipendenze;
- gestire corsi teorico-pratici di avviamento professionale;
- acquistare e/o affittare macchinari ed immobile destinati ad una più funzionale gestione dei servizi.
- predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e il deposito di brevetti;

- attività di consulenza, nelle forme e nei modi consentiti dalle leggi vigenti, nei settori: legale, turistico; attività di amministrazione condominiale, di mediazione e conciliazione, di marketing e ricerche di mercato.

Inoltre la cooperativa potrà svolgere servizi e attività al fine di:

- promuovere e sostenere azioni di rete, puntando sulla interazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di favorire sinergie e sviluppare azioni positive in funzione di nuove politiche finalizzate alla riscoperta dei sistemi rurali ed allo sviluppo sostenibile del territorio;

- la Cooperativa potrà partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività per la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi, inoltre potrà partecipare a bandi pubblici, di enti locali, nazionali ed europei che perseguono le finalità e gli scopi della Cooperativa. In particolare sarà incoraggiata la partecipazione a bandi locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei finalizzati alla diffusione della cultura della comunicazione, della ricerca, dell'innovazione tecnologica e sociale, e della formazione come motore per lo sviluppo sociale nel territorio;

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società può concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci.

La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può ricevere prestiti da soci, da cooperative sociali, da consorzi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III **SOCI**

ART. 6 - Soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e le persone giuridiche in possesso di requisiti di onorabilità che siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa.

Per quanto riguarda le modalità e i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori verrà predisposto un opportuno regolamento interno secondo la legge 142/2001 che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi anche soci sovventori il cui rapporto è disciplinato dall'articolo 14 del presente statuto.

Qualora il numero dei soci sia non più di tre, essi dovranno essere tutti persone fisiche come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

I soci possono svolgere la propria attività all'interno della società anche a titolo gratuito.

ART. 7 - Categoria speciale di soci.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 8 - Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) l'impegno al versamento della tassa di ammissione, se prevista;
 - f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 41 del presente statuto.
- Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - h) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande

non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 - Obblighi del socio.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

-del capitale sottoscritto;

-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o mediante altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 10 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 11 - Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organismo di Mediazione con le modalità previste al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 - Esclusione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi e disordini fra i soci;

Contro la deliberazione di esclusione il socio potrà ricorrere, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, all'Organismo di Mediazione con le modalità previste al successivo articolo 41, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale dinanzi al Tribunale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 13 - Delibere di recesso ed esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo atto a garantire la prova della ricezione. Per le controversie che potrebbero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo deve essere esperito il procedimento di Mediazione previsto all'articolo 41 del presente statuto, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale dinanzi al Tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - Liquidazione della quota.

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote liberate e dell'eventuale sovrapprezzo versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumenti gratuiti di capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 - Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa

svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

ART. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

ART. 17 - Soci sovventori.

Ferme restando le disposizioni relative ai soci cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31/01/92, n. 59.

ART. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di euro 25,00 cadauno.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

ART. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il nome del proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 20 - Deliberazioni di emissione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 21 - Recesso dei soci sovventori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 22 - Elementi costitutivi.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. Tale versamento potrà essere effettuato in unica soluzione, oppure rateale versando almeno il 50% dell'importo all'atto della sottoscrizione, il rimanente nei termini stabiliti dall'Assemblea;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione da quest'ultimo e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà esperire un tentativo di Mediazione prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale dinanzi al Tribunale.

ART. 24 - Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 25 - Ristorni.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 26 - Organi.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ART. 27 - Assemblee.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale od altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso da comunicarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, da spedirsi, al domicilio risultante dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, e-mail, posta elettronica certificata, a mezzo di lettera circolare o mediante altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 28 - Funzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) procede alla nomina dell'Organo amministrativo determinandone il numero e la durata;
- d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

E' facoltà dell'Assemblea redigere apposito regolamento interno che regolamenti le norme comportamentali degli Organi sociali ed il funzionamento delle loro Assemblee.

ART. 29 - Costituzione e quorum deliberativi.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione e sulla scissione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

ART. 30 - Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

E' ammesso, nei casi e con le modalità previste dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, il voto per corrispondenza.

ART. 31 - Voto.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 32 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 33 - Consiglio di amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipe nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli Amministratori sono rieleggibili e possono permanere in carica per il numero di mandati massimo previsti dalla legge.

ART. 34 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 35 - Convocazioni e deliberazioni.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, presso la sede sociale od altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, e-mail, posta elettronica certificata, a mezzo di lettera circolare o mediante altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, qualora nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 36 - Integrazione del Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 37 - Compensi agli Amministratori.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 38 - Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 39 - Collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. e successive modificazioni nonché qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se costituito.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee, e durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall'ufficio.

Art. 40 - Controllo contabile.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, la cui nomina viene effettuata dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato, che, in tal caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

ART.41 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs.

n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania - Mediazione ADR Catania - iscritto ai sensi del D.lgs 28/2010 presso il Ministero della Giustizia al n. 422 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione, con sede legale in Catania, Via Grotte Bianche n. 150, secondo le previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 42 - Scioglimento anticipato.

La cooperativa si scioglie per le cause richiamate dall'art.2545 duodecies del c.c., in ogni caso di scioglimento della società l'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, delibera:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

ART. 43 - Devoluzione patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 44 - Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 46 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

firmato: Castorina Claudio - Not. Andrea Grasso

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ESENTE DA BOLLO